

<p>Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.</p> <p><i>Soggetti beneficiari</i></p> <p>Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni). Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.</p> <p><i>Calcolo dell'agevolazione</i></p> <p>Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR può essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi <i>ex art. 102 del TUIR</i>; del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. <p>L'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili; la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale. <p>Con riferimento ai soggetti IRPEF, l'agevolazione consiste nell'applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.</p> <p>Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell'agevolazione.</p> <p><i>Investimenti in beni strumentali - Esclusioni</i></p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli immobili; i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-<i>bis</i>) del TUIR; i beni immateriali. <p><i>Cumulabilità con altre agevolazioni</i></p> <p>La tassazione agevolata in commento è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.</p> <p><i>Decorrenza</i></p> <p>La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti "solari").</p>
---	---

STUDIO BELCASTRO

<p style="text-align: center;">Iper-ammortamenti – Proroga con Modifiche</p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>La maggiorazione di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:</p> <p style="padding-left: 40px;">l'ordine risulti accettato dal venditore; sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</p> <p><i>Nuova misura della maggiorazione</i></p> <p>La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati. In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:</p> <p style="padding-left: 40px;">170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.</p> <p><i>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</i></p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di <i>cloudcomputing</i>, a beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.</p>
<p style="text-align: center;">Abrogazione dell'ACE</p>	<p>È stata abrogata l'ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d'impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2010.</p> <p>L'agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5%, rispetto a quello dell'1,6% applicato per il periodo d'imposta precedente.</p> <p>Dal 2019 l'agevolazione è, invece, soppressa: sarà, però, ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018 (esse derivano da incrementi di patrimonio netto non sfruttati in quanto il reddito d'impresa era inferiore a quello agevolabile, o l'impresa era in perdita).</p>
<p style="text-align: center;">Abrogazione dell'IRI</p>	<p>In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la legge di bilancio 2019 dispone la definitiva abrogazione dell'IRI e, quindi, dell'art. 55-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>In origine, l'IRI avrebbe dovuto applicarsi dal 2017, ma l'art. 1 co. 1063 della L. 205/2017 ne aveva già differito la decorrenza al 2018.</p> <p>In sostanza, con la nuova norma l'IRI non risulta mai entrata in vigore.</p>

<p>Introduzione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene istituita la nuova imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax"), in sostituzione dell'imposta sulle transazioni digitali disciplinata dai co. 1011 - 1019 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e mai entrata in vigore.</p> <p>Ambito di applicazione oggettivo</p> <p>La nuova imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale. <p>Sono comunque esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta i servizi "infragrupo", ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.</p> <p>Ambito di applicazione soggettivo</p> <p>L'imposta sui servizi digitali si applica quando contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none">il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente nel corso di un anno solare:<ul style="list-style-type: none">– un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;– un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile. <p>Il prestatore dei servizi che abbia i requisiti soggettivi di ricavi che lo rendono soggetto passivo di imposta, ma sia al contempo un soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, deve fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Misura e applicazione dell'imposta</p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.</p> <p>L'onere di procedere all'applicazione, al calcolo e al versamento dell'imposta grava sul prestatore del servizio, il quale è tenuto:</p>
---	--

STUDIO BELCASTRO

<p><i>segue</i></p>	<p>al versamento dell'imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce;</p> <p>alla presentazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Si demanda ad un apposito decreto interministeriale l'approvazione delle disposizioni di attuazione della nuova imposta, da emanare entro l'1.5.2019.</p> <p>Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente applicativi, si rinvia ad uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova imposta sui servizi digitali si applicherà a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sulla <i>G.U.</i> del suddetto decreto attuativo.</p>
<p>Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali</p>	<p>Viene stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (<i>deferred tax assets</i>, DTÀ) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none">per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029. <p>In sostanza, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma in esame, in deroga alla disciplina generale.</p> <p>In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al periodo d'imposta 2029 (per i soggetti "solari"), con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 (per i soggetti "solari") non viene concessa alcuna deducibilità.</p> <p>Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.</p>

<i>segue</i>	<p>Ambito applicativo</p> <p>La disciplina sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari.</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari, purché costituiti in una forma giuridica che prevede l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o di un altro organo competente per legge.</p> <p>Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha, poi, escluso la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti "solari").</p> <p>La disciplina della trasformazione in crediti d'imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo <i>stock</i> di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale <i>stock</i> è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell'ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l'hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d'imposta.</p>
Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU	<p>Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p>Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Decorrenza</p> <p>In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti "solari".</p>
	<p>Viene modificato il regime transitorio previsto dall'art. 16 co. 3 - 4 e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.</p> <p>Disciplina applicabile ai fini IRES</p> <p>Dal 2015 (soggetti "solari"), sono interamente deducibili, nell'esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR, come modificato, da ultimo, dall'art. 16 co. 1 del DL 83/2015):</p> <p style="padding-left: 40px;">le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie) verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;</p>

<p><i>segue</i></p> <p>Modifica del regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni</p>	<p>le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.</p> <p>Prima delle modifiche introdotte dal DL 83/2015, invece, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, erano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro successivi.</p> <p>In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti "solari"), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.</p> <p>L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none">il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018;il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025. <p>Disciplina applicabile ai fini IRAP</p> <p>Dal 2015 (soggetti "solari"), sono interamente deducibili, nell'esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97, come modificati, da ultimo, dall'art. 16 co. 6 del DL 83/2015):</p> <ul style="list-style-type: none">in capo agli intermediari finanziari e alle altre società finanziarie, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. <p>In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti "solari"), le predette rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare (art. 16 co. 9 del DL 83/2015).</p> <p>L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none">il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al
---	---

<p><i>segue</i></p>	<p>31.12.2016; l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017; il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018; il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024; il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.</p> <p>Novità della legge di bilancio 2019</p> <p>Sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della predetta quota del 10%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti "solari"), è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti "solari").</p> <p>Per il 2018, quindi, i soggetti in esame possono dedurre soltanto le svalutazioni e le perdite su crediti "correnti" in base alla disciplina "a regime" (sopra illustrata), ma non la quota di competenza delle svalutazioni e delle perdite su crediti "pregresse".</p> <p>Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2018</p> <p>Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti "solari"), non si tiene conto della novità in esame.</p>
<p>Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9</p>	<p>Viene stabilito che, ai fini IRES e IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite attese su crediti, previsto dall'IFRS 9 (§ 5.5), iscritti in bilancio in sede di prima adozione dello stesso IFRS, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none">il 10% del loro ammontare, nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 (2018, per i soggetti "solari");il restante 90%, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (vale a dire, dal 2019 al 2027, per i soggetti "solari"). <p>Entrata in vigore dell'IFRS 9</p> <p>L'IFRS 9 si applica a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci l'1.1.2018 o successivamente.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>La novità interessa i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 106 co. 3 del TUIR, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none">gli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie);le assicurazioni, con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati. <p>Decorrenza</p>

STUDIO BELCASTRO

<i>segue</i>	<p>In deroga all'art. 3 della L. 212/2000, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della medesima legge, cioè precedenti al 2019, per i soggetti "solari".</p>
Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali	<p>Viene concessa la facoltà di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS ai soggetti in precedenza obbligati all'utilizzo di detti principi, ove i loro titoli non siano quotati in un mercato regolamentato.</p> <p>Più in particolare, viene modificato il DLgs. 28.2.2005 n. 38 (c.d. "decreto IAS"), che individua:</p> <p style="padding-left: 20px;">da un lato, i soggetti obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali (società quotate, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, società di partecipazione finanziaria mista italiane, SIM, capogruppo di SIM, SGR, società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB e loro controllanti, agenzie di prestito su pegno, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, imprese di assicurazione);</p> <p style="padding-left: 20px;">dall'altro lato, i soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio (società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS, società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle precedenti, società incluse nel medesimo bilancio consolidato, società diverse dalle precedenti e non incluse in un bilancio consolidato).</p> <p>Sono, invece, escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS (sia per obbligo, che per facoltà) le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.</p> <p>Decorrenza</p> <p>I predetti soggetti, in precedenza obbligati ad adottare i principi IAS/IFRS, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio precedente all'1.1.2019 e, quindi, dall'esercizio 2018 (per i soggetti "solari").</p>
Enti di interesse pubblico – Informativa di carattere non Finanziario <i>segue</i>	<p>Vengono ampliate le informazioni di carattere non finanziario che devono essere fornite dagli enti di interesse pubblico (ovvero società quotate, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione) di grandi dimensioni e dagli enti di interesse pubblico che siano società madri (cioè siano tenute alla redazione del bilancio consolidato) di un gruppo di grandi dimensioni.</p> <p>Ai sensi del DLgs. 30.12.2016 n. 254, tali soggetti devono, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2017, redigere annualmente, su base individuale e consolidata, la Dichiarazione di carattere non finanziario, la quale "<i>copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa</i>" e può essere contenuta nella Relazione sulla gestione oppure può costituire una relazione distinta.</p>

STUDIO BELCASTRO

	<p>La Dichiarazione descrive almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati (DLgs. 231/2001); le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto. <p>Viene ora ampliato il contenuto della suddetta Dichiarazione di carattere non finanziario, che deve descrivere, oltre alle informazioni sopra riportate, anche “<i>le modalità di gestione</i>” dei principali rischi connessi ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.</p>
<p style="text-align: center;">Entità consolidante dei gruppi bancari cooperativi</p>	<p>Viene introdotto il co. 2-<i>bis</i> nell'art. 38 del DLgs. 136/2015 (relativo all'obbligo di redazione del bilancio consolidato), prevedendo che nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'art. 37-<i>bis</i> del DLgs. 385/93 (TUB), la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate, in virtù del contratto di coesione, costituiscono un'unica entità consolidante.</p>
<p style="text-align: center;">Interessi passivi sostenuti da società immobiliari</p>	<p>Vengono ripristinate le disposizioni agevolative che consentono di non assoggettare ai limiti di deducibilità contenuti nell'art. 96 del TUIR (legati all'ammontare degli interessi attivi e del ROL) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione.</p> <p>Tali disposizioni agevolative erano state soppresse dal 2019 a seguito del recepimento della direttiva 2016/1164/UE e, pertanto, a seguito dell'intervento della legge di bilancio 2019 continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità.</p>
<p style="text-align: center;">Abrogazione della riduzione al 50% dell'aliquota IRES per gli enti non commerciali</p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Viene abrogata la riduzione del 50% dell'aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 24%), prevista dall'art. 6 del DPR 601/73, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “<i>in house providing</i>” e che

STUDIO BELCASTRO

	<p>siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.</p> <p>La riduzione si applicava a condizione che i soggetti sopra indicati avessero personalità giuridica.</p> <p>Decorrenza</p> <p>In mancanza di una norma di decorrenza specifica, l'abrogazione dovrebbe decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari").</p> <p>Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES relativi al 2019</p> <p>Ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari"), occorre considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota ordinaria del 24%.</p>
<p>Enti del Terzo settore – Fondazioni ex IPAB</p>	<p>Viene introdotta la nuova lett. b-bis) al co. 3 dell'art. 79 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in base alla quale si considerano non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi sanitari e prestazioni socio-sanitarie se svolte da fondazioni delle ex IPAB, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria; non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. <p>Le suddette agevolazioni si applicano nei limiti del regime "de minimis".</p>
<p>Attività decommercializzate - Ampliamento</p>	<p>Viene esteso l'ambito applicativo dell'art. 148 co. 3 del TUIR alle attività svolte da "strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse".</p>
<p>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Riapertura</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica): un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</p>

STUDIO BELCASTRO

	<p>il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).</p> <p><i>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva</i></p> <p>La proroga in argomento incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.</p> <p>In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019;l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell'1.1.2019;l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.
<p><i>segue</i></p>	<p>Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni: viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali; viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dal 2021.</p> <p><i>Cedolare secca e immobili commerciali</i></p> <p>La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili: classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozi o botteghe"); di superficie non superiore a 600 metri quadrati.</p> <p>Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all'imposta sostitutiva se locate congiuntamente all'immobile principale.</p> <p>Anche la "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti: stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni; produttivi di redditi fondiari.</p>

<p>Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni</p>	<p>Contratti stipulati nell'anno 2019</p> <p>La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”, ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.</p> <p>Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antie-lusivo viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.</p> <p>Aliquota</p> <p>La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall'art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall'intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019.</p> <p>Modifica della misura dell'acconto</p> <p>Viene modificata la misura dell'acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.</p> <p>La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l'imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.</p>
<p><i>segue</i></p>	<p>Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> <p>Misura differenziata in base alla tipologia di costi</p> <p>Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.</p> <p>In particolare, la misura del 50% si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none">le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti <i>start up</i> e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. <p>Tetto massimo</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Spese per materiali e forniture</p>

<p>Credito d'imposta per ri- cerca e sviluppo - Modifiche</p>	<p>L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.</p> <p>Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.</p> <p>Obblighi di certificazione</p> <p>L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.</p> <p>Relazione tecnica</p> <p>Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari").</p> <p>Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti "solari").</p> <p>Norma interpretativa</p> <p>Con riferimento all'art. 3 co. 1-<i>bis</i> del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.</p>
<p>Credito d'imposta per la formazione 4.0</p>	<p>Viene prorogato, per il 2019, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p>Viene tuttavia modificata la misura dell'agevolazione.</p> <p>Piccole imprese</p> <p>Alle piccole imprese l'agevolazione spetta: nella misura del 50% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.</p> <p>Medie imprese</p>

STUDIO BELCASTRO

	<p>Per le medie imprese, l'agevolazione spetta: in misura pari al 40% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.</p> <p>Grandi imprese</p> <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta: in misura pari al 30% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.</p>
<p>Abrogazione del credito d'imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti</p>	<p>Viene abrogato l'art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti "solari"), ha concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 (imprese, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, ove ancora soggetti al tributo), purché privi di dipendenti.</p> <p>Decorrenza dell'abrogazione</p> <p>Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.</p> <p>Tenuto conto che la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore l'1.1.2019, la soppressione dovrebbe riguardare il credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari").</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari</p>	<p>Con riferimento al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-<i>bis</i> del DL 50/2017, viene precisato che l'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti "<i>de minimis</i>".</p>
<p>Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata</p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di: prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.</p> <p>Ambito temporale</p>

STUDIO BELCASTRO

	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è: pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Credito d'imposta per le edicole</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta per le edicole.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</p> <p>L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.</p> <p>Ambito temporale</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.</p> <p>Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 2.000,00 euro.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
	<p>Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta, di cui all'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").</p>

<p>Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus")</p> <p><i>segue</i></p>	<p><i>Soggetti beneficiari</i></p> <p>Possono accedere al credito d'imposta: le persone fisiche e gli enti non commerciali; i soggetti titolari di reddito d'impresa.</p> <p><i>Erogazioni liberali agevolabili</i></p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali: in denaro; effettuate nel 2019; per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche; anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.</p> <p><i>Misura dell'agevolazione</i></p> <p>Lo "Sport bonus" è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto: nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali; nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.</p> <p><i>Disposizioni attuative</i></p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
--	---